



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

Via Redipuglia, 8 - 20010 CANEGRATE

Tel 0331 40.02.87 - Fax. 0331 412773 Cod fisc. 84004750158

Sito: www.icscanegrate.gov.it E-MAIL: MIIC844005@istruzione.it

Con Sezioni Associate:

Scuola dell'infanzia statale "Gianni Rodari" - Via Asiago, 1 - Canegrate - Tel. 0331/40.00.44

Scuola primaria statale "A. Moro" - Via Redipuglia, 8 - Canegrate - Tel. 0331/40.02.87

Scuola secondaria di primo grado statale "A. Manzoni" - Via XXV Aprile, 1 - Canegrate
Tel. 0331/40.37.89

Prot. n. 1795/A27

Canegrate, 14 aprile 2015

Circolare n. 144

Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Alunni
Alle famiglie degli alunni
dell'I.C.S. "Aldo Moro" - Canegrate

Oggetto: divieto di fumo nell'ambito scolastico

In riferimento all'oggetto e in ottemperanza alla normativa vigente si comunica che è divieto assoluto fumare sia negli spazi interni che nei cortili e nelle aree di pertinenza (spazi esterni e di accesso) dei singoli plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro" e precisamente:

- 1- Plesso scuola dell'Infanzia "G. Rodari" - Via Asiago, 1- 20010 Canegrate (MI)
- 2- Plesso scuola Primaria "Aldo Moro" - Via Redipuglia, 8- 20010 Canegrate (MI)
- 3- Plesso scuola Secondaria di 1° grado "A. Manzoni"- Via XXV Aprile, 1- 20010 Canegrate (MI)

1. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna dei tre plessi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;

2. SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali, spazi esterni e pertinenti dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma

I Trasgressori, come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999,

sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – I. C. S. "Aldo Moro" – Canegrate (MI))

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria in via Redipuglia, 8- 20010 Canegrate (MI) al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente


Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto saranno puniti con una sanzione disciplinare stabilita dal regolamento di istituto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti

RIFERIMENTI NORMATIVI:

1. Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
2. Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
3. Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
4. Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
5. Direttiva PCM 14/12/1995
6. Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
7. Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
8. Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
9. Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
10. Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
11. Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
12. Legge 16/01/2003 n.3
13. art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
14. DPCM 23/12/2003
15. Legge finanziaria 2005
16. Decreto Legislativo 81/2008
17. CCNL scuola 2006-2009
18. D.L. n. 81 del 9-04-2008
19. Miur Prot. 527 del 14/01/2014 - "Tutela della salute nelle scuole"- Attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e seguenti, del D.L. n.104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in L. n. 128 del 8 novembre 2013.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Carmen Olgiati